



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII** di **MATTEO CIPOLLI** (P.I./ C.F. CPLMTT77M05E625C)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 13 settembre 2023, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da MATTEO CIPOLLI (C.F. CPLMTT77M05E625C) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 9.11.2023, il rag. Sergio Signorini, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori, a parte modeste precisazioni di credito, che sono state integralmente recepite, dal debitore che ha modificato in senso conforme la proposta e il piano.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di MATTEO CIPOLLI deve essere omologato. MATTEO CIPOLLI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei creditori privilegiati (unico: il Comune di Livorno per circa € 1.200) e i chirografari nella misura del 20%.

È presente l'attestazione di cui all'art. 67 c. 4 C.C.I.I.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante rate mensili da euro 515,58 ciascuna.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 9.11.2023.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

7. Tenuto conto dell'età del proponente (nato nel 1977) nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente (il Cipolli ha reddito netto annuale di circa € 22.000) idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 515,58, a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

8. Il ricorrente ha dato atto del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di IFIS Investing NPL s.p.a., notificato il 9.2.2022; ha chiesto che con la sentenza di omologa sia disposta "la revoca del pignoramento del quinto dello stipendio".

Sul punto, nell'assenza di pronunce in termini della Corte di Cassazione, reputa il giudice che possa farsi applicazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 65 resa dalla Corte Costituzionale 16.3.2022 in tema di art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, recepita dai primi commentatori come una decisione sostanzialmente additiva.

La Corte ha ritenuto non fondate le censure d'incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Livorno con ord. del 30.3.2021 in ordine al citato disposto normativo, in punto d'ingiustificata sperequazione - violativa dell'art. 3 Cost. - tra il consentito trattamento dei creditori assistiti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio (e/o della pensione e del trattamento di fine rapporto) e la non consentita falcidiabilità dei creditori già resisi assegnatari del medesimo quinto, in virtù di ordinanze ex art. 553 c.p.c. rese in sede di esecuzione mobiliare presso terzi.

Queste, in estrema sintesi, le ragioni della pronuncia:

a. il tenore letterale dell'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012 deve intendersi come meramente esemplificativo e non tassativo;

b. la falcidiabilità del credito già assistito da precedente ordinanza ex art. 553 c.p.c., lungi dall'eliminare ex post un provvedimento giudiziale definitivo, impedirebbe unicamente l'ulteriore propagazione degli effetti che ne discendono, in contrasto con l'apertura della procedura concorsuale;

c. l'assegnazione giudiziale condivide con la cessione volontaria del credito la natura di cessione pro solvendo, giusta disposto dell'art. 2928 c.c., tale per cui, sino alla riscossione del credito ceduto, anche la cessione giudiziale non estinguerebbe il debito principale rendendo possibile la falcidia e la ristrutturazione della persistente situazione debitoria;

d. dalla non applicabilità dell'art. 44 l.f. "alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione" deriva la piena efficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto fintanto che il piano non venga omologato: solo l'omologazione del piano vale a rendere inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto disposto dall'art. 13, quarto comma, L.3/2012.

Conclusivamente la Corte ha ritenuto che "è la stessa ratio dell'art. 8 comma 1-bis ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia provata. La norma così ricostruita dà piena attuazione allo spirito della legge finalizzata alla protezione del soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato nonché al rispetto della par condicio creditorum".

Ebbene, stante la coincidenza del disposto dell'art. 8, comma 1 bis, L.3/2012 con quello dell'art. 67 c. 3 CCII, non vi è ragione per una interpretazione della citata disposizione del CCII in termini dissonanti rispetto a quella data dalla Corte Costituzionale all'art. 8 c. 1-bis.

Ne consegue che anche il creditore assegnatario del quinto dello stipendio, per la parte rimasta impagata, debba concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

In applicazione dell'interpretazione fornita dalla Consulta occorre allora disporre che, a far data dalla sentenza, cessi l'assegnazione del quinto dello stipendio in favore di IFIS Investing NPL s.p.a., il cui credito residuo sarà trattato alla stregua degli altri crediti chirografari e pertanto soddisfatto nella percentuale, con le modalità e nei termini di cui alla proposta di ristrutturazione.

10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **MATTEO CIPOLLI** (C.F.CPLMTT77M05E625C).

Dispone che sia cessata, fino alla completa esecuzione della ristrutturazione dei debiti, la trattenuta del quinto dello stipendio in favore di IFIS Investing NPL s.p.a..

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 13/11/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai